



COMUNE DI FAVARA
(*Provincia di Agrigento*)
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 9
AREA SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE

Ord. n. 18
Del 03-02-2015

prot. n. 4878
Del 03-02-2015

IL SINDACO

PREMESSO:

- che il Comune di Favara si è dotato di un impianto di videosorveglianza mobile, che può essere dislocato in diversi punti del territorio;
- che l'attivazione del sistema di videosorveglianza per l'Amministrazione Comunale avrà le seguenti finalità istituzionali:
 - a) attivazione di uno strumento di prevenzione e sicurezza urbana sul territorio comunale;
 - b) ricostruzione, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo in modo da permettere un intervento successivo della Polizia Municipale o delle altre Forze di Polizia a tutela del patrimonio pubblico;
 - c) tutela del patrimonio comunale e prevenzione atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili, degrado ambientale e di disturbo alla quiete pubblica;
 - d) controllo delle aree di conferimento rifiuti e abbandono dei rifiuti sul territorio comunale.
- VISTO il D.L. 23/02/2009 n. 11 "Decreto sicurezza", convertito in L. 23/04/2009 dal titolo: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", che all'art. 6, comma 7 e 8 così recita:
 - o comma 7, "Per la tutela della sicurezza urbana i Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico";
 - o comma 8, " la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione";
- RICHIAMATO il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.lgs. 30/06/2003 n. 196;
- VISTO il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza del 08/04/2010;
- RITENUTA la necessità di disporre di un regolamento che contemperi l'esercizio della videosorveglianza, quale mezzo di prevenzione e repressione del crimine nonché di controllo a distanza del territorio, col rispetto dei diritti di chiunque venga coinvolto nel trattamento, con particolare riferimento alla riservatezza e alla dignità delle persone fisiche;
- VISTO che la proposta di regolamento sulla videosorveglianza predisposta dagli uffici competenti è stata trasmessa, con nota protocollo n. 4515 del 02/02/2015, alla Segreteria Generale per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale;

- VISTO l'allarme sociale e igienico sanitario procurato dall'abbandono dei rifiuti sul territorio comunale, soprattutto nelle ore notturne, da parte dell'utenza che non rispetta l'ordinanza che ha rimodulato il servizio di igiene ambientale;

VISTO le numerose richieste di intervento di molti cittadini volte ad arginare l'abbandono di rifiuti su area pubblica al fine di evitare fenomeni di degrado e disordine urbano;

- rilevato che il fenomeno dell'abbandono di rifiuti su area pubblica è in continuo aumento con grave nocumento e pericolo per l'integrità fisica della popolazione;
- ritenuto pertanto necessario intervenire con urgenza in modo significativo e stabile, nel quadro della più generale attività di prevenzione a tutela della sicurezza urbana, nei confronti di tutti coloro che, con i propri comportamenti, contribuiscono a generare situazioni di insicurezza sociale;
- valutato che si debba intervenire su questo fenomeno con adeguate misure sull'intero territorio comunale;
- visto l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125, che attribuisce al Sindaco, quale delegato del Governo, il potere di adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- visto il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 che definisce ed individua gli ambiti di applicazione della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;
- per i motivi di cui in narrativa;

ORDINA

di attivare la videosorveglianza mobile, per le finalità di cui in premessa, nel rispetto delle prescrizioni generali di cui all'allegato "A" della presente ordinanza.

DISPONE

- che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio per un periodo di giorni 15 (quindici) e, al fine di renderlo noto alla cittadinanza e agli operatori, che ne venga data ampia pubblicità, anche mediante organi di stampa e di informazione;
- che il presente provvedimento, utilmente trascorsi i termini di pubblicazione, venga trasmesso al locale Comando di Polizia Municipale e al Prefetto di Agrigento, per quanto di rispettiva competenza e conoscenza.

Avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al TAR Sicilia, entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione o, in alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, nei modi previsti dall'art. 8 e segg. del D.P.R. n. 1199/71.

Il Corpo di Polizia Municipale e tutte le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO
Ins. Rosario Manganella





COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)
tel. 0922 - 448111- fax 0922 - 31664
www.comune.favara.ag.it

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza mobile nel territorio del Comune di Favara, gestito e utilizzato dalla Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

a) per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa, trattati esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;

b) per "trattamento", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d) per "titolare", il Comune di Favara nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;

f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;

g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato a un interessato identificato o identificabile;

j) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza mobile, attivato nel territorio comunale, in particolare in aree sensibili, dove vengono abbandonate in modo incivile rifiuti.

ART. 4 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un impianto di videosorveglianza mobile.
2. Le finalità del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Favara, sono:
 - a) l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
 - b) la ricostruzione della dinamica di atti vandalici o azioni di teppismo, per permettere un pronto intervento della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico;
 - c) l'individuazione dei cittadini che commettono atti non conformi quali l'abbandono improprio dei rifiuti o modalità di conferimento degli stessi, diverse da quelle previste nell'apposito regolamento e/o ordinanze;
3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione/posizionamento delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree videosorvegliate.
4. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.
5. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate all'apposita normativa vigente in materia di "privacy".

CAPO II - OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ART. 5 - NOTIFICAZIONE PREVENTIVA AL GARANTE

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

ART. 6 - RESPONSABILE

1. Il Sindaco, quale Titolare del trattamento può designare per iscritto un Responsabile della gestione e del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 1, lett. e) del presente regolamento. E' consentito il ricorso alla delega delle suddette funzioni nel solo caso di assenza dal servizio per ferie o malattia da parte del Responsabile.
2. Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza e alle disposizioni del presente regolamento.
3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.



4. Gli incaricati del materiale trattamento, nominati dal Sindaco, di concerto con il Responsabile, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.

5. La visione delle immagini registrate, lo spostamento della telecamera di video sorveglianza mobile e lo spostamento della direzione di registrazione della telecamera sono consentiti solamente al Responsabile della gestione e del trattamento, a suo delegato, agli incaricati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria e al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni.

6. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte a evitare assunzioni o rilevamenti non autorizzati di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

CAPO III -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 7 - MODALITÀ DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di attività non incompatibili con tali scopi;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni;

2. I dati personali sono ripresi attraverso la telecamera dell'impianto di videosorveglianza, posizionata in uno dei punti individuati all'interno del territorio comunale. Il punto nel quale verrà installato l'impianto mobile sarà individuato dalla Polizia Municipale in seguito alle indicazioni fornite dagli uffici comunali (ambiente, tecnico).

3. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video dell'unità di ripresa saranno raccolti su memoria posizionata all'interno della telecamera. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento incriminato. La Polizia Municipale, a seguito di verifica individuale o a seguito di segnalazione da parte degli uffici Comunali o dell'appaltatore del servizio, recupera la memoria della telecamera e visiona le immagini al fine di individuare il responsabile dell'illecito riscontrato. Le telecamere presentano le caratteristiche descritte in un'apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici e tale materiale va conservato agli atti dal Titolare. Le immagini video registrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni per peculiari esigenze tecniche correlate alla particolare delicatezza dell'attività svolta ed ai tempi necessitanti per il controllo delle immagini in questione. All'occorrenza alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure, legate ad un evento già accaduto o realmente imminente.

4. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono comunque quelle già registrate oltre i sette giorni precedenti, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

5. La conservazione ulteriore delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

- 
4. Gli incaricati del materiale trattamento, nominati dal Sindaco, di concerto con il Responsabile, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.
 5. La visione delle immagini registrate, lo spostamento della telecamera di video sorveglianza mobile e lo spostamento della direzione di registrazione della telecamera sono consentiti solamente al Responsabile della gestione e del trattamento, a suo delegato, agli incaricati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria e al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni.
 6. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte a evitare assunzioni o rilevamenti non autorizzati di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

CAPO III -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 7 - MODALITÀ DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di attività non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni;
2. I dati personali sono ripresi attraverso la telecamera dell'impianto di videosorveglianza, posizionata in uno dei punti individuati all'interno del territorio comunale. Il punto nel quale verrà installato l'impianto mobile sarà individuato dalla Polizia Municipale in seguito alle indicazioni fornite dagli uffici comunali (ambiente, tecnico).
3. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video dell'unità di ripresa saranno raccolti su memoria posizionata all'interno della telecamera. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento incriminato. La Polizia Municipale, a seguito di verifica individuale o a seguito di segnalazione da parte degli uffici Comunali o dell'appaltatore del servizio, recupera la memoria della telecamera e visiona le immagini al fine di individuare il responsabile dell'illecito riscontrato. Le telecamere presentano le caratteristiche descritte in un'apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici e tale materiale va conservato agli atti dal Titolare. Le immagini video registrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni per peculiari esigenze tecniche correlate alla particolare delicatezza dell'attività svolta ed ai tempi necessitanti per il controllo delle immagini in questione. All'occorrenza alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure, legate ad un evento già accaduto o realmente imminente.
4. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono comunque quelle già registrate oltre i sette giorni precedenti, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.
5. La conservazione ulteriore delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

ART. 13 - MODALITÀ DA ADOTTARE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI VIDEORIPRESI

1. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
2. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi in un armadio o struttura analoga, dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento.
3. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
4. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
5. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - a) al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'art. 6;
 - b) ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - c) all'Amministratore di Sistema del Comune di Favara e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - d) al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
6. Nel caso di accesso ai dati del terzo, debitamente autorizzato, questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
7. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" informatico, conservato nei locali della centrale operativa, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:
 - a) la data e l'ora dell'accesso;
 - b) l'identificazione del terzo autorizzato;
 - c) i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - d) gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - e) le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - f) la sottoscrizione del medesimo.
8. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvo casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Responsabile.

ART. 14 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEO SORVEGLIANZA

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, i dati raccolti dovranno essere distrutti, oppure ceduti a un altro Titolare che effettui dei trattamenti compatibili con gli scopi per cui i dati sono stati raccolti, o, infine, conservati per fini esclusivamente istituzionali.

ART. 15 - PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

- 1 Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Responsabile, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.
2. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali

ART. 13 - MODALITÀ DA ADOTTARE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI VIDEORIPRESI

1. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
2. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi in un armadio o struttura analoga, dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento.
3. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
4. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
5. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - a) al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'art. 6;
 - b) ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - c) all'Amministratore di Sistema del Comune di Favara e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - d) al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
6. Nel caso di accesso ai dati del terzo, debitamente autorizzato, questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
7. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" informatico, conservato nei locali della centrale operativa, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:
 - a) la data e l'ora dell'accesso;
 - b) l'identificazione del terzo autorizzato;
 - c) i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - d) gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - e) le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - f) la sottoscrizione del medesimo.
8. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvo casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Responsabile.

ART. 14 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEO SORVEGLIANZA

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, i dati raccolti dovranno essere distrutti, oppure ceduti a un altro Titolare che effettui dei trattamenti compatibili con gli scopi per cui i dati sono stati raccolti, o, infine, conservati per fini esclusivamente istituzionali.

ART. 15 - PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

- 1 Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Responsabile, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.
2. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali